

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

Categoria V Classe II

OGGETTO: Art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100: revisione ordinaria delle partecipazioni societarie per l'anno 2021. Determinazioni.

L'anno 2022 e questo giorno 1° del mese di **aprile** alle ore **10,55** nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 23.03.2022 n. 3714 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di seconda convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Sig. **Antonio Chiariello**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° 12 ed assenti, sebbene invitati, n. 5

1. DI BERNARDO Gaetano – Sindaco				<i>presente [X] assente []</i>			
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	LIGUORI Assunta		X	10.	TRAMONTANO Carmela	X	
3.	CHIARIELLO Antonio	X		11.	CHIACCHIO Aldo		X
4.	IOVINELLA Antonio	X		12.	ESPOSITO Gianluca	X	
5.	GERVASIO Cristina	X		13.	GERVASIO Ciro Rosario		X
6.	CAMMISA Pasquale	X		14.	COPPOLA Giuseppe	X	
7.	MIELE Guido	X		15.	FACCENDA Anna Chiara		X
8.	OREFICE Vincenzo	X		16.	SCARANO Agnese		X
9.	MARINO Roberto	X		17.	LANDOLFO Giovanni	X	

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Giuseppe Landolfo, Vicesindaco; Ludovico Serra, Angela Arsentì, Sara Pacilio.

Giustificano l'assenza i Signori: Aldo Chiacchio.

Assiste il Vicesegretario Comunale dott. DOMENICO DE BIASE incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente passa quindi a trattare il quarto punto iscritto all'ordine del giorno: «*Art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100: revisione ordinaria delle partecipazioni societarie per l'anno 2021. Determinazioni*» e cede la parola all'assessore Arseni che procede a relazionare in merito alla proposta di deliberazione.

Al termine della relazione dell'assessore, non essendovi interventi il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa.

Presenti 12, assenti 5 (Liguori, Chiacchio, Gervasio, Ciro Rosario, Faccenda, Scarano); con voti favorevoli 11, contrario 1 (Landolfo) resi per alzata di mano da parte dei 12 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed acquisito sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto.

Prima di chiudere l'argomento interviene il Sindaco solo per precisare che in merito alla richiesta costituzione in giudizio dell'Ente nel procedimento penale per l'omicidio di Rosa Alfieri è stata adottata la deliberazione generale da parte della Giunta nonché la specifica determinazione del responsabile Contenzioso.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:

Art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100: revisione ordinaria delle partecipazioni societarie per l'anno 2021. Determinazioni.

PREMESSO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, contenente il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per la:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, «in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato»;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra dovevano essere alienate, od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si fosse verificata anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non avere ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non essere riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;

3) ovvero, condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie non rientranti in alcuna delle due precedenti categorie;

- b) società che risultassero prive di dipendenti o che avessero un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, avessero conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

PRECISATO che il Comune di Grumo Nevano possedeva, alla data del 23 settembre 2016, una quota di partecipazione del 2,00% alla società "Acquedotti S.C.P.A.", C.F. e Partita IVA: 02795950613, con sede in Orta di Atella, che svolge attività di gestione del ciclo integrato delle acque (acquedotti, fognature ed impianti di sollevamento di depurazione) per i Comuni partecipanti, in particolare provvedendo alla gestione del pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo;

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 09.11.2017 si procedeva, per le finalità di cui all'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Grumo Nevano, dando atto che l'Ente:

- 1) partecipava, con una quota del 2,00%, alla sola società Acquedotti S.C.P.A. C.F. e Partita IVA: 02795950613, con sede in Orta di Atella, che svolge attività di gestione del ciclo integrato delle acque (acquedotti, fognature ed impianti di sollevamento di depurazione) per i Comuni partecipanti, in particolare provvedendo alla gestione del pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo;
- 2) che la stessa società svolgeva per conto di questo Comune un servizio di interesse generale, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che, allo stato, non esistevano le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio da parte del Comune;
- 3) che la società risultava dotata di un congruo numero di dipendenti (37) e gli amministratori rappresentavano solo un quarto degli stessi (9);
- 4) che la società non svolgeva attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 5) che nel triennio 2013-2015 (mancando all'epoca il bilancio 2016) il fatturato medio della società era sempre stato superiore al milione di euro (2015 € 12.689.735; 2014 € 11.505.317; 2013 € 11.007.684);
- 6) che nei cinque esercizi precedenti (2015/2011) (non risultando ancora approvato il bilancio 2016) la società aveva conseguito solo risultati di esercizio positivi (ossia: 2015 € 1.043.292; 2014 € 214.282; 2013 € 235.501; 2012 € 403.623; 2011 € 445.611)
- 7) che al momento per la suddetta società non risultava necessario intraprendere azioni di contenimento di costi ovvero iniziative di aggregazione;

DATO ATTO che l'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CHE a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario effettuata con deliberazione del Commissario straordinario n. 1 del 13/05/2020, adottata con i poteri del Consiglio comunale,

nell'anno 2020 non si era proceduto agli adempimenti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e che solo con deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data odierna si è proceduto alla revisione ordinaria della partecipazione societaria alla società Acquedotti S.c.p.a. per l'anno 2020, precisando che anche per questo anno non ricorrevano i presupposti per l'approvazione di un piano di riassetto per la sua razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CHE occorre, ora procedere all'adempimento di competenza per l'anno 2021;

CONSIDERATO che la società Acquedotti S.C.P.A. svolge per conto di questo Comune un servizio di interesse generale, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e, allo stato, non esistono le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio da parte del Comune, tenuto conto che l'adesione alla società, nell'anno 2007, fu dovuta anche al fatto che l'Ente non era, e non è attualmente, in grado di assicurare tale importantissimo servizio per carenza di proprio personale nonché per le sue condizioni deficitarie di bilancio;

CHE con nota prot. n. 11720 del 22/12/2021, ai fini della formalizzazione dell'adempimento di cui all'art. 20 del T.U.S.P., è stato chiesto all'Amministratore Delegato della società Acquedotti S.C.P.A. di conoscere se ricorressero situazioni di criticità che investissero la stessa, come esemplificati dall'art. 20 comma 2, del detto decreto (limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; svolgimento di servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito; se avesse riportato reiterate perdite nel quinquennio; se la stessa necessitasse di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione;

CHE alle detta richiesta è stato dato risposta con nota della società Acquedotti S.C.P.A., prot. n. 2082/21 del 22/12/2021, acquisita al protocollo generale del Comune in data 23/12/2021 al n. 11754, precisando per la società, in merito ai requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., tra gli altri, il possesso dei seguenti dati:

Numero medio dei dipendenti: 39 Numero di amministratori: 9

Risultato di esercizio	anno 2020	€ 907,179
	anno 2019	€ 401,733
	anno 2018	€ 225,711
	anno 2017	€ 281,815
	anno 2016	€ 789.875
	anno 2015	€ 1.043,292
	anno 2014	€ 214.282

Fatturato:	anno 2020	€ 18.784.100
	anno 2019	€ 16.115.280
	anno 2018	€ 13.693.021
	anno 2017	€ 14.128.917
	anno 2016	€ 14.092.373
	anno 2015	€ 12.689.735

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra e di quanto risulta agli atti dell'Ente, che allo stato per la suddetta società non risulta necessario intraprendere azioni di contenimento di costi ovvero iniziative di aggregazione;

Tanto premesso:

PROPONE

per i motivi tutti di cui in premessa, per le finalità di cui all'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, di procedere alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie per l'anno 2021 così come segue:

1) dare atto che il Comune di Grumo Nevano partecipa, con una quota del 2,00%, alla sola società Acquedotti S.C.P.A. C.F. e Partita IVA: 02795950613, con sede in Orta di Atella, che svolge attività di gestione del ciclo integrato delle acque (acquedotti, fognature ed impianti di sollevamento di depurazione) per i Comuni partecipanti, in particolare provvedendo alla gestione del pubblico

servizio di distribuzione di acqua potabile per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo;

2) che la stessa svolge per conto di questo Comune un servizio di interesse generale, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che, allo stato, non esistono le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio da parte del Comune;

3) che la società risulta dotata di un congruo numero di dipendenti (39) e gli amministratori rappresentano solo un quarto degli stessi (9);

4) che la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

5) che nel triennio 2020-2018 il fatturato medio della società è stato sempre superiore al milione di euro, come nei due esercizi precedenti;

6) che nei sette esercizi precedenti (2020/2014) la società ha conseguito solo risultati positivi;

7) che allo stato per la suddetta società non risulta necessario intraprendere azioni di contenimento di costi ovvero iniziative di aggregazione;

di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

di pubblicare l'atto deliberativo scaturente dalla presente proposta sul sito istituzionale dell'ente nella pagina "Amministrazione trasparente", sezione Enti controllati / Società partecipate;


di trasmettere copia del presente atto alla società Acquedotti S.C.P.A.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addi 28.12.2021

Il capo Settore istruttore

Ing. Salvatore Flagiello




Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 28.12.2021

Il responsabile del settore Finanziario

dot. Domenico De Biase



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO COMUNALE


f.to dott. Antonio Chiariello

f.to dott. Domenico De Biase

PER COPIA CONFORME: 05/04/2022

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

dott. Domenico De Biase



Il sottoscritto Vicesegretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/04/2022

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __/04/2022

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Domenico De Biase